

*Articolo 7*

1. Qualora, a seguito di una modifica del tasso di mercato utilizzato per il calcolo degli importi compensativi monetari, il divario monetario applicato per il settore delle carni suine debba essere aumentato, la Commissione adegua il tasso di conversione agricolo applicabile in questione settore conformemente agli adattamenti previsti all'articolo 6 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85 e alle disposizioni del presente regolamento in modo che il divario monetario effettivo resti invariato fintantoché non si raggiunga il limite contemplato in detto paragrafo.

In caso di riallineamento nell'ambito del sistema monetario europeo, gli adeguamenti del tasso di conversione agricolo sono tuttavia effettuati secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1677/85.

2. Tuttavia, l'adeguamento del tasso di conversione agricolo di cui al paragrafo 1 non può dare origine ad un divario monetario effettivo inferiore alla franchigia prevista nell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85, aumentata di 0,500 punti.

Nel caso in cui sia raggiunto tale limite di cui al comma precedente, la parte residua dell'entità totale del divario monetario effettivo nuovamente creato è smantellata alla data di entrata in vigore del prezzo di base del suino

macellato successivo alla data del riallineamento monetario.

3. Qualora il divario monetario effettivo calcolato immediatamente dopo il riallineamento sia inferiore o uguale alla franchigia prevista nell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85, aumentata di 0,500 punti, il divario nuovamente creato è smantellato alla data di entrata in vigore del prezzo base del suino macellato, successiva alla data del riallineamento monetario.

Quando venga raggiunto il limite massimo della differenza tra il divario monetario valevole nel settore delle carni suine e il divario monetario valevole nel settore dei cereali, di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85, i divari monetari effettivi nuovamente creati vengono smantellati conformemente agli articoli da 1 a 6 del presente regolamento.

Tuttavia il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine è adeguato, se del caso, in modo da non far aumentare tale differenza tra i divari monetari in questione.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Franz ANDRIESEN

*Vicepresidente*